

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
442/2023/R/IDR

METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO
REGOLATORIO (MTI-4)

Inquadramento generale e linee d'intervento

Documento per la consultazione

3 ottobre 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), avviato con la deliberazione 64/2023/R/IDR del 21 febbraio 2023 e poi integrato dal procedimento di cui alla deliberazione 12 settembre 2023, 399/2023/R/IDR, per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (alla quale sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, EIPLI).

Il documento illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per la definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa dei servizi idrici, presentando alcune misure tese a consolidare il quadro di regole che – a partire dalla regolazione per schemi che ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 e il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), favorendo il rilancio degli investimenti nel comparto idrico – si è evoluto (con il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, MTI-3) nell'ottica di rafforzare la promozione dell'efficienza gestionale e la sostenibilità energetica e ambientale, anche adeguandosi per mitigare gli effetti conseguenti ad avvenimenti straordinari (la pandemia da COVID-19 prima, e l'eccezionale aumento dei costi energetici poi) a garanzia della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni.

La presente consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, anche individuando i parametri macroeconomici di riferimento.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **3 novembre 2023**. Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

Fatte salve le garanzie partecipative alla fase di consultazione aperta a tutti i soggetti interessati, si rammenta che per la previa consultazione degli atti di regolazione dell'Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, si applicano le modalità e le procedure di carattere operativo disciplinate dal "Protocollo d'intesa [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino

– *Alto Adige/Südtirol” ai fini della formulazione delle osservazioni relative alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione.*

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali
Corso di Porta Vittoria, 27- 20122 Milano
e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Visione d’insieme.....	7
2	Introduzione al nuovo MTI-4.....	9
	Risultanze	9
	Finalità	12
	Durata	13
3	Qualità tecnica tra mantenimento e miglioramento	14
	Mitigazione delle criticità legate al Climate Change nel servizio idrico	14
	Aggiornamento della RQTI	17
	Aggiornamento dei documenti di programmazione	21
4	Regolazione tariffaria applicabile.....	23
5	Costi riconosciuti.....	25
	Vincolo ai ricavi del gestore	25
	Costi delle immobilizzazioni e anticipazione a sostegno degli investimenti	27
	Costi operativi	28
	Costi ambientali e della risorsa	32
	Componenti a conguaglio.....	33
6	Moltiplicatore tariffario e nuova matrice di schemi regolatori	36
7	Potenziamento delle misure per la sostenibilità energetica e ambientale del servizio idrico integrato	41
8	Primi elementi per le determinazioni tariffarie della società Acque del Sud S.p.A.	45
9	Condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario	48

1 Visione d'insieme

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), successivamente integrandolo con il procedimento, di cui alla deliberazione 12 settembre 2023, 399/2023/R/IDR, volto alla determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A.¹ (alla quale – ad opera del comma 2-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23 – sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, EIPLI).
- 1.2 Il presente documento illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per la definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa dei servizi idrici, presentando alcune misure tese a consolidare il quadro di regole che – a partire dalla regolazione per schemi che ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015² e il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2)³, favorendo il rilancio degli investimenti nel comparto idrico – si è evoluto (con il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, MTI-3⁴) nell'ottica di rafforzare la promozione dell'efficienza gestionale e la sostenibilità energetica e ambientale, anche adeguandosi per mitigare gli effetti conseguenti ad avvenimenti straordinari (la pandemia da COVID-19 prima, e l'eccezionale aumento dei costi energetici poi) a garanzia della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni.
- 1.3 L'Autorità intende sviluppare i propri orientamenti generali tenendo conto sia delle risultanze emerse nei precedenti periodi regolatori, sia degli obiettivi da perseguire nel periodo che si sta per avviare.
- 1.4 Con riferimento ai primi, nei paragrafi 2.1 e 2.2 si illustra l'evoluzione delle tariffe e della qualità negli ultimi otto anni (2016-2023), ponendo in evidenza gli effetti delle misure regolatorie introdotte. L'impostazione seguita ha prodotto una stabile crescita della spesa per investimenti, che si riflette in un progressivo incremento della *Regulatory Asset Base (RAB)*, a cui corrisponde un generale miglioramento dei principali parametri di qualità. Lo stabile andamento dei costi operativi, per altro verso, ha sotteso continui miglioramenti di efficienza che hanno liberato risorse per la valorizzazione di oneri collegati al miglioramento di taluni obiettivi specifici. Inoltre, la progressiva contrazione dei conguagli ha visto, solo recentemente, una leggera inversione di tendenza, connessa principalmente a

¹ Il comma 2-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23 ha, da ultimo, attribuito all'Autorità il compito di determinare “la tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (...) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012”, e, contestualmente, la medesima norma (riscrivendo il comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11) ha previsto che detta società sia costituita dal 1° gennaio 2024.

² Cfr. deliberazione 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR.

³ Cfr. deliberazione 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR.

⁴ Cfr. deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR.

taluni fenomeni imprevisti e di magnitudo rilevante (spinta inflazionistica, in parte legata anche all'incremento dei costi dell'energia). La robustezza dell'impostazione adottata, come si è già accennato, non ha comunque evitato la necessità di adottare alcuni interventi urgenti a cui, comunque, si è potuto ricorrere con la necessaria tempestività in ragione della solidità complessiva dell'approccio implementato.

- 1.5 L'eccezionalità degli accadimenti verificatisi nel corso del periodo MTI-3 ha fortemente limitato la possibilità di costituire *dataset* in grado di alimentare ulteriori affinamenti e valutazioni eventualmente rivolte ad adottare, a partire dal nuovo periodo regolatorio, alcune modalità semplificate di calcolo soprattutto con riferimento agli *Opex*. L'Autorità, pertanto, ritiene opportuno acquisire ulteriori evidenze e, nel frattempo, mantenere l'impostazione attuale.
- 1.6 Se la valutazione positiva sull'impostazione adottata dall'Autorità può considerarsi generalmente condivisa, altrettanto lo è la necessità di dover impostare nuovi provvedimenti sulla base di uno scenario diverso da quello tradizionale, molto più ampio e in grado di includere complessità di maggiori dimensioni. Mentre il servizio idrico integrato invertiva il proprio *trend* in termini di capacità di investire e di migliorare i parametri di qualità, i sistemi di approvvigionamento continuavano a incontrare difficoltà nell'implementare i necessari progetti di rafforzamento, il convogliamento delle acque meteoriche restava una forma di intervento non prioritaria e, sotto un altro profilo, crescevano le criticità di approvvigionamento e di gestione in altri settori di impiego della risorsa. Il *Climate Change* ha evidenziato i gravi limiti infrastrutturali e segnalato l'urgenza di adottare i necessari rimedi.
- 1.7 Nell'ambito delle competenze attribuite all'Autorità, si ritiene utile ipotizzare misure tese a migliorare la capacità di implementare strategie di intervento ad ampio spettro. Facendo seguito alle positive esperienze maturate in ambito PNRR, in cui una rinnovata configurazione istituzionale ha permesso l'avvio di programmi di investimento attesi da tempo, coinvolgendo simultaneamente amministrazioni diverse in un *framework* efficace, si ritiene utile delineare, in questa sede, alcune prime misure che potrebbero introdurre elementi preliminari per stimolare ulteriori forme di sinergia nelle decisioni pubbliche.
- 1.8 Analogamente all'introduzione della regolazione della qualità tecnica nel 2017⁵, l'Autorità ritiene che una sua integrazione, rivolta essenzialmente a internalizzare l'attenzione sul sistema di approvvigionamento, possa rappresentare una misura utile a favorire lo sviluppo di una efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico.

⁵ Cfr. deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR.

- 1.9 Con riferimento poi al *Water Service Divide* che l’Autorità ha avuto modo di illustrare e segnalare in più occasioni – evidenziando come a *performance* scadenti nei livelli di qualità conseguita generalmente corrispondano criticità nella *governance* al competente livello territoriale – il presente documento rappresenta un seguito degli sviluppi registratisi nei primi anni di applicazione del PNRR, confermando in larga parte le disposizioni applicate in precedenza.

2 Introduzione al nuovo MTI-4

Risultanze

- 2.1 Le risultanze dell’analisi degli specifici schemi regolatori⁶ proposti dai competenti Enti di governo dell’ambito negli ultimi due periodi regolatori, riferiti dunque al periodo 2016-2023, per un campione di gestori che servono circa 47 milioni di abitanti, permettono di sintetizzare come segue gli andamenti delle principali grandezze tariffarie oggetto della regolazione introdotta dall’Autorità:

- aumento degli investimenti previsti per l’ammodernamento delle infrastrutture e il miglioramento della qualità;
- miglioramento nella capacità di realizzazione degli investimenti programmati, con un tasso di realizzazione della spesa programmata passato dall’82,9% del 2016 a quasi il 100% nel 2021⁷, con un valore più contenuto per i gestori operanti nell’area Sud e Isole;
- conseguente stabile incremento della *RAB* di settore, con una spesa annuale per investimenti stabilmente maggiore rispetto alle corrispondenti componenti tariffarie;
- stabilità della valorizzazione dei costi operativi per la gestione del servizio, la cui somma complessiva risulta pari a 5,02 miliardi di euro nel 2016 e a 5,06 miliardi di euro nel 2023;


⁶ Nella definizione stabilmente adottata, ogni specifico schema regolatorio è composto, da ultimo ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR (come integrata dalla deliberazione 235/2020/R/IDR, alla luce dell’emergenza da COVID-19, e dalle deliberazioni 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie), da:

- il programma degli interventi (PdI), di cui il programma delle opere strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale;
- il piano economico-finanziario (PEF), con esplicitazione del vincolo ai ricavi (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario θ ;
- la convenzione di gestione.

⁷ Il risultato riferito all’ultimo biennio di rilevazione 2020-2021 (indice di una spesa effettiva per investimenti pari al fabbisogno di risorse quantificato *ex ante*) se da un lato può essere condizionato dai primi segnali di aumento dei costi delle materie prime, che hanno reso più onerosi gli interventi realizzati rispetto a quanto pianificato, dall’altro dimostra la resilienza del settore alla fase emergenziale dovuta al COVID-19.

- conseguente crescita dell'incidenza della spesa per investimenti su quella complessiva, passando dal valore di 30% nel 2016 al 47% nel 2023 (*Figura 1*);
- eterogeneità nei costi medi unitari ammessi a riconoscimento tariffario, rinvenibile anche nell'ambito della medesima area geografica.

Figura 1 – Evoluzione degli investimenti e dei costi operativi



2.2 Rispetto all'anno base (2016), dai più recenti dati tecnici disponibili sullo stato delle infrastrutture (riferiti al 2021)⁸ risulta un progressivo miglioramento dei valori medi nazionali di tutti i macro-indicatori definiti nella regolazione della qualità tecnica (RQTI)⁹:

- una riduzione media delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari al 12% e delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) del 4,4%;

⁸ Per il dettaglio dei dati qui richiamati si rinvia al Capitolo 5 della Relazione Annuale – Volume I “Stato dei servizi”, luglio 2023.

⁹ Si rammenta che la deliberazione 917/2017/R/IDR - con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica - individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:


- *standard specifici* (tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto), che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- *standard generali*, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in particolare sono stati definiti i seguenti *macro-indicatori*: “M1-Perdite

- una riduzione media del valore del macro-indicatore “M2 - Interruzioni del servizio” pari al 32%;
 - una riduzione dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a), del tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) e del tasso di parametri non conformi (indicatore M3c), in media, pari rispettivamente al 73%, al 14% e al 34%;
 - una riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari, in media, al 62%;
 - un valore della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica (macro-indicatore M5), in media, pari a circa l'8,7%, in riduzione di oltre il 50%;
 - per quanto attiene al macro-indicatore “M6 - Qualità dell'acqua depurata”, una riduzione media del valore del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 30%;
 - al progressivo miglioramento dei valori medi nazionali di tutti i macro-indicatori definiti nella RQTI, non corrisponde una riduzione significativa delle ampie differenziazioni territoriali nei livelli di qualità dei servizi (*Water Service Divide*).
- 2.3 La descritta capacità realizzativa potrebbe rappresentare un efficace presupposto per una nuova visione pianificatoria del settore, in grado di coniugare i *target* monitorabili nel breve e medio periodo con le necessarie aspirazioni di crescita infrastrutturale nel lungo periodo.
- 2.4 Tenuto conto, poi, delle scelte compiute dagli Enti di governo in ordine alla collocazione nella matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 del MTI-3 (*Figura 2*), le variazioni annuali delle tariffe per gli anni 2022 e 2023 – come comunicate in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie – risultano prevalentemente contenute al di sotto del limite di prezzo fissato dalla regolazione vigente, assumendo comunque valori pari (o prossimi) al citato limite soprattutto per alcune delle gestioni interessate da un rilevante fabbisogno di investimenti rispetto al valore delle infrastrutture esistenti (operatori che si collocano nella seconda riga della citata matrice di schemi).

idriche”, “M2-Interruzioni del servizio”, “M3-Qualità dell'acqua erogata”, “M4-Adeguatezza del sistema fognario”, “M5-Smaltimento fanghi in discarica”, “M6-Qualità dell'acqua depurata”;

- *prerequisiti* (segnatamente: *i*) disponibilità e affidabilità dei dati di misura; *ii*) adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano; *iii*) assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE; *iv*) disponibilità e affidabilità dei dati), che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Figura 2 – Distribuzione delle variazioni tariffarie (anni 2022 e 2023) nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 5 del MTI-3



Finalità

2.5 Le evidenze illustrate supportano la necessità di prospettare un intervento regolatorio che:

- confermi l’impostazione generale sin qui adottata, comunque declinandola in una prospettiva di più lungo termine;
- preveda, accanto agli aggiornamenti dei valori di alcune variabili (che saranno declinati in un successivo documento di consultazione):
 - un consolidamento delle regole vigenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce di una rinnovata regolazione della qualità tecnica¹⁰) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l’attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l’asimmetria);
 - un’estensione dell’approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l’efficacia;
 - alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla

¹⁰ L’“aggiornamento e [il] completamento della regolazione della qualità tecnica” è stato individuato dall’Autorità quale linea di intervento per il perseguimento dell’obiettivo strategico “OS.13 Favorire il miglioramento della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture idriche”, nell’ambito del Quadro Strategico 2022-2025 di cui alla deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

razionalizzazione della *governance* di settore¹¹, in particolare aggiornando la disciplina della “regolazione di convergenza” (per cogliere tutte le opportunità insite nella stessa) introdotta con il MTI-3 e volta alla progressiva riduzione dei differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all’acqua, tra le aree del Paese.

Spunti per la consultazione

Q1. *Si ritengono esaustive, seppure nella loro schematicità, le considerazioni riportate in ordine agli obiettivi dell’azione regolatoria? Motivare la risposta.*

Durata

2.6 Con riferimento alla *durata del quarto periodo regolatorio*, l’Autorità – nell’ottica di consolidare un quadro di regole stabile e certo, ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto idrico – è orientata ad ampliare l’orizzonte temporale che ha caratterizzato i precedenti periodi regolatori, in particolare prevedendo:

- una *durata di sei anni* per la valorizzazione dei moltiplicatori tariffari e delle componenti di costo riconosciute (come risultanti dai pertinenti documenti di programmazione elaborati dagli Enti di governo dell’ambito per ciascuna gestione), salvo i previsti aggiornamenti;
- un *aggiornamento a cadenza biennale* delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di successivi procedimenti;
- una *eventuale revisione infra periodo* della proposta tariffaria, su istanza motivata dell’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

¹¹ Il riferimento, in particolare, è:

- alla previsione di cui all’articolo 22, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 152/21, che – introducendo il comma 2-*ter* all’articolo 147 del d.lgs. 152/06 – ha fissato un termine ultimo (1° luglio 2022) entro il quale l’Ente di governo dell’ambito era tenuto ad esprimersi sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui al comma 2-*bis*, lettera b), dell’articolo 147 del d.lgs. 152/06, nonché un termine (30 settembre 2022) entro il quale il richiamato ente era tenuto a provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del richiamato comma 2-*bis*;
- alle disposizioni di “*rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato*” introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 115/22, con l’obiettivo di superare le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato.

Spunti per la consultazione

Q2. *Si condivide l'orientamento di prevedere che il quarto periodo regolatorio abbia durata di sei anni? Si ritiene che vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'individuazione delle tempistiche per l'aggiornamento delle proposte tariffarie? Motivare la risposta.*

3 Qualità tecnica tra mantenimento e miglioramento

Mitigazione delle criticità legate al Climate Change nel servizio idrico

- 3.1 Il decreto-legge 39/23, riconoscendo la *“straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto”*, ha introdotto *“misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica”*.
- 3.2 Tra le misure recate nel suddetto decreto assumono rilievo, con riferimento alle competenze istituzionali dell'Autorità:
- la nomina di un Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti finalizzati alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e all'ottimizzazione dell'uso della risorsa, con compiti di monitoraggio sulla realizzazione dei richiamati interventi e sull'efficacia delle pianificazioni locali;
 - l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità e, in particolare, ad effettuare *“una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario”*;
 - le misure per favorire l'uso efficiente dell'acqua, volte in particolare alla promozione di iniziative di *“water conservation”* e all'introduzione di semplificazioni ai fini dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo.
- 3.3 Nell'ambito delle competenze attribuite all'Autorità, si intendono rafforzare le misure volte a promuovere gli specifici interventi necessari a fronteggiare le nuove sfide riconducibili al *Climate Change*, anche tenuto conto che nella regolazione della qualità tecnica (RQTI), allo stato attuale, non vengono catturate in modo

compiuto le necessità di superamento della fragilità dei sistemi caratterizzati da scarsa disponibilità idrica.

- 3.4 Difatti, fin dalla sua prima applicazione, nella RQTI è stato definito l'indicatore semplice denominato "Disponibilità di risorse idriche" (G2.1), collegato al macro-indicatore "M2 - Interruzioni del servizio", cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento¹². Tuttavia, tale indicatore non risulta adeguato a cogliere le esigenze di incremento della disponibilità di risorsa idrica di alcuni territori, a fronte di una domanda dedicata ad usi concorrenti, quindi non solo relativi all'approvvigionamento potabile.
- 3.5 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità è orientata a favorire, in aggiunta alle attività in corso di attuazione nell'ambito del programma *Next Generation EU*, la realizzazione di opere volte ad incrementare la resilienza dei sistemi idrici. Sulla base del *framework* regolatorio stabilmente adottato dall'Autorità, tuttavia, il finanziamento di opere è legato al suo utilizzo a fini di miglioramento della qualità per gli utenti e per l'ambiente e, di conseguenza, si ritiene debba essere riflesso in un indicatore che rilevi i progressi via via compiuti. Emerge pertanto l'opportunità di affiancare ai macro-indicatori adottati nel dicembre 2017¹³, un nuovo macro-indicatore, denominato "M0-Resilienza idrica", che monitori l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile.
- 3.6 Il decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, che definisce e aggiorna il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, prevede, in Appendice, una descrizione degli "Indicatori di affidabilità, resilienza e vulnerabilità", basata sul celebre contributo di Hashimoto et al.¹⁴. Enuclerare un possibile *target* da riferire alla sola resilienza del sistema degli approvvigionamenti idrici e, contemporaneamente, associarne il progressivo miglioramento alle misure implementate dagli operatori regolati dall'Autorità, richiede molteplici approfondimenti.
- 3.7 Sulla base degli orientamenti preliminari dell'Autorità - al di là delle modalità operative di misurazione dei volumi di riferimento, che saranno oggetto di approfondimento specifico nell'ambito dello sviluppo del procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione

¹² Dal confronto tra gli ultimi dati disponibili (relativi al 2021) e il dato afferente all'anno base, emerge un progressivo deterioramento - in ben 9 regioni - dell'indicatore di disponibilità delle risorse idriche (G2.1). In considerazione del fatto che tale serie storica non include l'annualità 2022, caratterizzata da fenomeni di siccità estesa e prolungata, il dato rilevato evidenzia una problematica emergente di indubbia intensità.

¹³ Deliberazione 917/2017/R/IDR cit.

¹⁴ Hashimoto T., Stedinger J. R. e D. P. Loucks "Reliability, Resiliency and Vulnerability Criteria for Water Resources Systems Performance Evaluation"; Water Resource Research, Vol. 18, n.1, pag. 14-20, febbraio 1982.

440/2023/R/IDR - si ritiene che il menzionato macro-indicatore debba tener conto, alla luce della scala territoriale rilevante, del rapporto tra la sommatoria dei consumi richiesti dai diversi usi della risorsa (civili, irrigui e industriali) e la disponibilità idrica totale del territorio.

3.8 Inoltre, una riconsiderazione complessiva delle informazioni relative al tema della sicurezza degli approvvigionamenti appare necessaria. Ai fini della determinazione analitica del macro-indicatore M0 verrà dunque tenuta in considerazione anche l'esperienza maturata nell'ambito dell'*“indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato”*, le cui risultanze sono state allegate alla deliberazione 89/2017/R/IDR. Tra gli indicatori in tale sede illustrati, si evidenziano in particolare:

- “disponibilità di risorse idriche” (A1.1a);
- “differenziazione delle fonti di approvvigionamento” (A1.1b);
- “rispetto del deflusso minimo vitale” (A2.1a);
- “abbassamento livello di falda” (A2.2a);
- “inadeguatezza e/o scarsa flessibilità delle condizioni di esercizio” (A4.2a);
- “capacità idraulica non rispondente ai livelli di domanda” (A4.3a).

3.9 Oltre a quanto già considerato in precedenza, un appropriato sviluppo del citato indicatore afferente la resilienza idrica non può prescindere da ulteriori informazioni relative, per un verso, ad una accurata descrizione dei sistemi di approvvigionamento relativi al servizio idrico integrato e, per un altro, alle possibili interferenze con il convogliamento delle acque meteoriche e di riuso.

3.10 Dal momento che l'impianto della RQTI prevede obiettivi di miglioramento diversificati a seconda del punto di partenza di ciascuna gestione, si ritiene che inquadrando il nuovo macro-indicatore in tale strumento regolatorio si possano intercettare in modo corretto le necessità di intervento di ciascuna realtà¹⁵. Alla luce dello stretto legame tra regolazione tariffaria e della qualità tecnica, considerare i nuovi aspetti nella RQTI può favorirne un efficace incremento della capacità di spesa.

3.11 Di conseguenza, nell'ambito dei programmi degli interventi (PdI), la necessità di aumentare la resilienza dei sistemi idrici può essere intercettata anche favorendo la realizzazione di opere funzionali all'approvvigionamento, quali, ad esempio, le opere di stoccaggio dell'acqua (realizzazione di invasi e bacini, o incremento della loro capacità), centrali di desalinizzazione delle acque marine, nonché opere per il riutilizzo delle acque reflue depurate (impianti di affinamento, opere di

¹⁵ Occorre rilevare, infatti, che non tutti i territori si caratterizzano dalla medesima necessità di incrementare la disponibilità idrica.

interconnessione con gli utilizzatori) e per una gestione adeguata delle acque meteoriche (incluse reti duali, vasche di laminazione, ecc.).

- 3.12 In considerazione dei diversi utilizzi della risorsa (non tutti regolati dall’Autorità), e della dimensione dei bacini rilevanti (generalmente non coincidenti con il territorio della gestione), si ritiene che la determinazione analitica del macro-indicatore “M0-Resilienza idrica” e la fissazione dei *target* di miglioramento debbano essere demandate a successive e continuative interlocuzioni con i soggetti istituzionali preposti, nonché con i gestori, le Università, gli Enti di Ricerca e gli altri *stakeholder* eventualmente interessati.
- 3.13 Gli approfondimenti necessari, la cui tempistica deve comunque esser compatibile con una prima applicazione delle nuove norme a partire dal 2024, saranno l’occasione per verificare la possibilità di sviluppare nuovi *dataset* in grado di promuovere una conoscenza sempre più accurata di tutte le grandezze rilevanti ai fini della caratterizzazione di un sistema di approvvigionamento resiliente e, di conseguenza, contribuire al potenziamento dei bilanci idrici.

Spunti per la consultazione

- Q3.** *Si condivide l’esigenza di intervenire ulteriormente per mitigare gli effetti del Climate Change? Si ritiene condivisibile il percorso delineato di introduzione del nuovo macro-indicatore M0 relativo alla resilienza idrica? Motivare la risposta indicando eventuali misure alternative.*
- Q4.** *Si condivide l’esigenza di avviare continuative interlocuzioni con soggetti istituzionali e altri stakeholder per la determinazione analitica del citato macro-indicatore e la fissazione dei target di miglioramento? Motivare la risposta.*

Aggiornamento della RQTI

- 3.14 Le valutazioni propedeutiche all’introduzione di un nuovo macro-indicatore, quali quelle descritte nella precedente sezione, generano l’opportunità per introdurre alcuni affinamenti alla RQTI.
- 3.15 A valle della conclusione del primo quadriennio di applicazione della regolazione della qualità tecnica – con la pubblicazione della deliberazione 183/2022/R/IDR di applicazione del meccanismo incentivante per il biennio 2018-2019 e l’imminente pubblicazione della corrispondente deliberazione per il biennio 2020-2021 – pur nella generale valutazione positiva del meccanismo, sono emerse una serie di riflessioni sul suo possibile aggiornamento. Tali riflessioni – che prendono spunto da anni di istruttorie partecipate tra Autorità, Enti di governo dell’ambito e gestori – hanno talora l’obiettivo di accelerare il processo di miglioramento qualitativo, in altri casi sono finalizzate a rendere più fluida ed omogenea l’attuazione della regolazione stessa, o ancora la “manutenzione” della regolazione è motivata dalle

novità introdotte dalla normativa primaria¹⁶ o dalle novità prospettate dalla regolazione europea¹⁷. Nel seguito sono illustrate alcune ipotesi di aggiornamento, specificandone le motivazioni e suddividendole tra quelle riferite al meccanismo generale ed al sistema incentivante e quelle riferite a singoli *standard*.

Spunti per la consultazione

Q5. *Si condivide l'opportunità di aggiornare la RQTI relativamente agli aspetti già oggetto di implementazione? Motivare la risposta.*

Indirizzi generali

- 3.16 Un primo indirizzo (da estendere anche nell'ambito della regolazione della qualità contrattuale dei cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR) attiene all'ipotesi di rendere strutturale la valutazione biennale dei risultati di qualità, già adottata per i bienni 2020-2021 e 2022-2023, in deroga alle previste valutazioni annuali. Si ritiene, infatti, che, oltre a ridurre gli oneri amministrativi delle istruttorie per tutti i soggetti coinvolti, tale ipotesi possa contemperare l'esigenza di valutare un percorso di miglioramento che non si esaurisce, necessariamente, nell'arco di una sola annualità, con l'esigenza di avvicinare le valutazioni e l'applicazione del meccanismo incentivante.
- 3.17 Tale previsione, dal punto di vista operativo, potrebbe essere controbilanciata da una raccolta dati di qualità tecnica annuale, che consentirebbe comunque di ottimizzare la procedura e di disporre di dati aggiornati, anche nelle annualità non oggetto di applicazione del meccanismo premi/penalità.
- 3.18 In un'ottica di semplificazione e di miglior bilanciamento del meccanismo, l'Autorità intende, poi, uniformare il numero di classi per tutti i macro-indicatori. L'obiettivo sarebbe quello di una maggiore confrontabilità e possibilità di rendere più granulari gli obiettivi, tenendo anche conto che, per alcuni macro-indicatori, la scelta di adottare un numero di classi inferiore era stata dettata dall'esigenza di raccogliere una serie storica di dati più lunga. Di fatto, dunque, si tratterebbe di rimodulare le classi per i macro-indicatori "M2 - Interruzioni del servizio", "M5 – Smaltimento fanghi in discarica" e "M6 - Qualità dell'acqua depurata".

¹⁶ Si veda, in particolare, il d.lgs. 18/23 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" e il Regolamento europeo 2020/741 sul riutilizzo delle acque reflue depurate.

¹⁷ Si veda la proposta della Commissione europea di revisione della direttiva Acque Reflue pubblicata nell'ottobre 2022 e le successive riflessioni/interazioni in merito.

Spunti per la consultazione

- Q6.** *Si condivide l'ipotesi di rendere strutturale la valutazione biennale dei risultati di qualità tecnica e contrattuale? Si ritiene utile introdurre una raccolta dati annuale anche per la qualità tecnica? Motivare la risposta.*
- Q7.** *Si vedono controindicazioni all'ipotesi di uniformare il numero di classi per ciascun macro-indicatore? Motivare la risposta.*

Indirizzi specifici

- 3.19 Con riferimento al macro-indicatore “M1 - perdite idriche”, si ritiene innanzitutto, alla luce del percorso di miglioramento sin qui svolto e degli obiettivi assunti a livello nazionale in sede di attribuzione delle risorse del piano *Next Generation EU*, di consultare l'ipotesi di abbassare la soglia per l'attribuzione della classe più virtuosa (classe A) al valore 20% per l'indicatore “M1b - perdite idriche percentuali” (di cui all'articolo 8 della RQTI), modificando di conseguenza la tabella 2 del comma 6.3 della medesima RQTI, pur mantenendo gli obiettivi di cui alla successiva tavola 3.
- 3.20 Al fine di migliorare la confrontabilità tra i dati dei diversi soggetti, si ritiene inoltre di valutare l'introduzione di soglie esplicite per gli indicatori prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati (*G1.1ut* e *G1.1proc*), definiti al comma 6.5 della RQTI, al di sotto delle quali si configurerebbe la mancanza di evidenza documentale dei dati, determinando la corrispondente clausola di esclusione dalle premialità per il macro-indicatore M1.

Spunti per la consultazione

- Q8.** *Motivare eventuali obiezioni all'abbassamento della soglia per l'accesso alla classe A per l'indicatore M1b, esplicitando eventuali alternative finalizzate all'obiettivo di risparmio della risorsa.*

- 3.21 Relativamente al macro-indicatore “M3 – Qualità dell'acqua erogata”, per rendere più progressivi gli obiettivi di miglioramento e per una maggiore uniformità con gli altri macro-indicatori, si ritiene di modificare gli obiettivi annui associati alle ultime classi esprimendoli in termini percentuali, nonché di rimodulare, sulla base del *dataset* più aggiornato, le soglie degli indicatori che lo compongono ai fini della determinazione della classe di appartenenza.
- 3.22 Inoltre, alla luce delle nuove misure di trasparenza previste dal d.lgs. 18/23, ed in particolare, della istituzione dell'“Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili – AnTeA”, si ritiene di aggiornare la modalità di determinazione degli indicatori M3b e M3c (di cui agli articoli 12 e 13 della RQTI) richiedendo di conteggiare tra i campioni e i parametri (sia totali che non conformi) anche quelli rilevati dalle Autorità Sanitarie Locali nell'ambito dei provvedimenti di limitazione o sospensione dell'uso rientranti nel calcolo dell'indicatore M3a (di cui all'articolo 11 della RQTI).

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condividono l'esigenza di progressività e i correttivi ipotizzati in ordine al macro-indicatore M3? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Si condivide l'aggiornamento delle modalità di calcolo di campioni e parametri ai fini della determinazione degli indicatori M3b e M3c? Motivare la risposta.*

- 3.23 Con riferimento al macro-indicatore “M4 – Adeguatezza del sistema fognario”, sono state evidenziate talune criticità applicative, in parte riconducibili ai criteri utilizzati per la determinazione degli eventi di allagamento e sversamento (per i quali si rimanda ad ulteriori, più specifiche, indicazioni in un successivo documento di consultazione), e in parte relative alle diverse applicazioni regionali in tema di scaricatori di piena.
- 3.24 Per minimizzare l'impatto di tali differenze si ritiene di richiedere l'avviso degli *stakeholders* in merito alla possibilità/opportunità di rivedere gli indicatori semplici M4b e M4c, passando dal riferimento alla loro numerosità assoluta, ad un riferimento che intercetti la numerosità degli scaricatori in rapporto al numero di impianti di depurazione presenti nell'area territoriale servita, in tal modo intercettando anche qualche considerazione sull'adeguatezza dei manufatti realizzati rispetto alle esigenze del territorio.
- 3.25 Si intende, altresì, definire, per il solo indicatore M4b, un livello di conformità standardizzato e uniforme a livello nazionale, ai soli fini dell'applicazione del meccanismo incentivante (ad esempio proponendo un rapporto di diluizione minimo *standard*). Tale definizione non impatterebbe, naturalmente, sulla conformità normativa applicata a livello regionale.

Spunti per la consultazione

- Q11.** *Si ritengono condivisibili le ipotesi delineate per l'aggiornamento del calcolo degli indicatori semplici M4b e M4c? Indicare eventuali proposte alternative.*

- 3.26 Infine, relativamente al macro-indicatore “M6 – Qualità dell'acqua depurata”, anche alla luce di quanto prospettato dalla Commissione europea nella sua proposta di revisione della direttiva Acque Reflue, e tenendo presente l'obiettivo finale di miglioramento ambientale, si ritiene di avviare una riflessione in merito all'opportunità di valutare tutti i gestori sulla base di una metrica unica, senza differenziare tra gestori soggetti alle diverse tabelle dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06.
- 3.27 Tale opportunità di revisione è motivata anche dall'esigenza di favorire la pratica del riutilizzo, di rilievo per la mitigazione delle criticità legate al *Climate Change*, e recentemente normata dal Regolamento europeo 2020/741 che ha stabilito requisiti minimi per il riuso dell'acqua depurata a fini irrigui.

Spunti per la consultazione

Q12. *Si condividono le osservazioni presentate con riferimento al macro-indicatore M6? Motivare la risposta.*

Aggiornamento dei documenti di programmazione

- 3.28 In coerenza con il prospettato ampliamento del periodo regolatorio di riferimento e alla luce delle misure che si intendono adottare per arricchire e aggiornare la regolazione della qualità tecnica, l’Autorità intende prevedere che i documenti di programmazione che costituiscono la proposta tariffaria (e in particolare il programma degli interventi, PdI, e il piano economico-finanziario, PEF¹⁸) siano puntualmente aggiornati secondo una rinnovata prospettiva di più lungo periodo.
- 3.29 In particolare, con riguardo al programma degli interventi, l’Autorità – in continuità con l’impostazione stabilmente assunta – intende richiedere agli Enti di governo dell’ambito che nel documento in parola siano specificate le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il quarto periodo 2024-2029, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel Piano delle Opere Strategiche (POS, parte integrante e sostanziale del PdI) dagli altri interventi e riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 149, comma 3, del d.lgs.152/06.
- 3.30 Si rammenta che il Piano delle Opere Strategiche è stato introdotto, a partire dal 2020, dall’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, disponendo che nello stesso sia riportata (fino al 2027) l’indicazione delle opere strategiche consistenti in nuove opere, la cui realizzazione - che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica - sia considerata prioritaria dall’Ente di governo dell’ambito¹⁹. Ai fini delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio, l’Autorità intende prevedere che il citato POS:
- sia aggiornato fino al 2035 (estendendone dunque di otto anni l’originario orizzonte temporale di riferimento), tenendo conto degli accresciuti obiettivi

¹⁸ Il piano economico finanziario rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri recati dal nuovo metodo tariffario e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore di cui al Capitolo 5.

¹⁹ Dall’analisi dei programmi degli interventi trasmessi nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, il fabbisogno di opere strategiche (pari a circa 11,4 miliardi di euro per il periodo 2020-2027 previsto per lo sviluppo del POS) risulta allocato principalmente nel quadriennio che supera il periodo regolatorio vigente (2024-2027).

di qualità tecnica ed esplicitando gli interventi necessari al raggiungimento dei medesimi;

- in continuità con la disciplina attualmente in vigore, contenga il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere strategiche, dando separata evidenza dei contributi pubblici eventualmente disponibili, e preveda un saggio di rinnovo delle infrastrutture coerente con la vita utile delle medesime;
- espliciti gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate, anche tenuto conto della rilevanza che il valore del nuovo macro-indicatore “M0 – Resilienza idrica” assume ai fini della pianificazione di bacino distrettuale.

3.31 Il Piano delle Opere Strategiche, oltre a poter garantire un’ordinata configurazione delle pianificazioni esistenti, potendo recepire al suo interno in particolare gli interventi oggetto di finanziamento nell’ambito delle misure del *Next Generation EU*, risulta inoltre adeguato ai fini dell’efficace monitoraggio e rendicontazione dei medesimi interventi per l’intera durata del relativo finanziamento²⁰.

3.32 Peraltro, per assicurare l’uniformità e l’omogeneità degli atti di programmazione, l’Autorità – come avvenuto per i precedenti periodi regolatori – intende mettere a disposizione gli schemi tipo di piano economico-finanziario e di programma degli interventi, affinché gli stessi siano coerentemente redatti tenendo conto dei livelli minimi, degli indicatori e degli standard di qualità fissati dalla regolazione²¹.

Spunti per la consultazione

- Q13.** *Si condivide la prospettata estensione dell’orizzonte temporale di riferimento per lo sviluppo del Piano delle Opere Strategiche? Motivare la risposta.*
- Q14.** *Si ritiene che vi siano ulteriori elementi che debbano essere tenuti in considerazione ai fini dell’aggiornamento dei documenti di programmazione? Motivare la risposta.*

²⁰ In particolare, si fa riferimento agli interventi finanziati nell’ambito del REACT-EU e delle linee di investimento del PNRR per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico (“Investimento 4.1” della Missione M2C4), per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (“Investimento 4.2” della Missione M2C4) e per il potenziamento della fognatura e della depurazione (“Investimento 4.4” della Missione M2C4 e “Investimento 1.1” della Missione M2C1).

²¹ Al riguardo, si rammenta che, da ultimo il d.lgs. 201/22 – recante la riforma dei servizi pubblici locali – prevede che “le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza (...), lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”, che (unitamente ai “costi di riferimento”, definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza) rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale.

4 Regolazione tariffaria applicabile

- 4.1 Sulla base di quanto emerso nel corso dei precedenti periodi regolatori, l’Autorità è orientata a confermare la propria impostazione per la regolazione del servizio idrico integrato, basata sulla definizione di un metodo tariffario a carattere asimmetrico per tenere conto delle condizioni riscontrate a livello locale e delle decisioni assunte dai competenti Enti di governo dell’ambito, con la partecipazione dei gestori.
- 4.2 Inoltre – al fine di accompagnare (favorendone il completamento) i processi di razionalizzazione gestionale in atto per effetto delle già richiamate disposizioni normative di cui all’articolo 22, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 152/21 e all’articolo 14 del decreto-legge 115/22 – l’Autorità intende confermare la possibilità, al verificarsi di rinnovate condizioni, di far ricorso a regole semplificate di riconoscimento dei costi.
- 4.3 L’Autorità, pertanto, è orientata a declinare le regole tariffarie applicabili per il quarto periodo regolatorio nell’ambito dei seguenti sistemi:
- la *matrice di schemi regolatori* - come definita, per il nuovo periodo regolatorio, nei termini illustrati nei successivi paragrafi - nell’ambito della quale ciascun soggetto competente (in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio) seleziona lo schema (ossia il *set* di regole) più appropriato sulla base delle condizioni di partenza della pertinente gestione;
 - lo *schema regolatorio di convergenza*, recante regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito, al termine del quale dovrà essere applicata la matrice di schemi regolatori) per i gestori del servizio idrico integrato caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all’Ente di governo dell’ambito di effettuare una ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni. In particolare, l’Autorità nel MTI-4 intende precisare che – ove si rinvenga la citata situazione di incompletezza informativa – l’accesso allo schema regolatorio di convergenza possa avvenire, su istanza motivata dell’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, con riferimento:
 - alle gestioni “*fatte salve*” (rispetto alla gestione unica d’ambito) ai sensi del comma 2-*bis*, lett. a) e b), dell’articolo 147 del d.lgs. 152/06. Nello specifico si tratta: *i*) delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite; *ii*) delle gestioni in forma autonoma per le quali l’Ente di governo dell’ambito – ai sensi del comma 2-*ter* dell’articolo 147 del d.lgs. 152/06 – si sia positivamente espresso

sulla ricorrenza dei requisiti²² per la salvaguardia di cui al menzionato comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del d.lgs. 152/06. L'Autorità è orientata ad esplicitare che l'eventuale accesso di tali gestioni allo schema di convergenza sia subordinato all'ulteriore condizione che per le stesse non abbia già trovato applicazione, per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, lo "Schema regolatorio di convergenza" di cui all'articolo 31 del MTI-3, dal momento che il medesimo prevedeva l'assolvimento di un ben definito programma di impegni (in materia di qualità tecnica, di qualità contrattuale e di corretta tenuta di registri tecnico-contabili) volto ad avviare un percorso di recupero della qualità del servizio prevista dalla regolazione nazionale e raggiungere gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio²³;

- ai soggetti individuati, a partire dal 2022 (anche in esito all'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge 115/22) quali gestori unici di ambito nei contesti in cui si era riscontrata - nei periodi precedenti - una perdurante inerzia nel procedere all'affidamento del servizio idrico integrato;
- alle gestioni ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall'Ente di governo dell'ambito competente ovvero dagli altri soggetti preposti alle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 115/22.

4.4 Si precisa poi che l'Autorità intende procedere, in una fase successiva, alla illustrazione di ulteriori orientamenti per il computo tariffario riferito allo schema regolatorio di convergenza.

4.5 Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, qualora si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, può formulare apposita istanza all'Autorità, proponendo quale misura per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario l'accesso alle misure di

²² Il comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del d.lgs. 152/06 fa salve "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico".

²³ Peraltro, il comma 31.11 del MTI-3 ha previsto che ove fossero riscontrate carenze riguardo ad almeno uno degli obblighi di cui al citato programma di impegni, il soggetto gestore ricade nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR.

perequazione (solo dopo aver fatto ricorso alle ulteriori misure indicate - secondo uno specifico ordine di priorità - al comma 10.1 dell'Allegato A al medesimo provvedimento²⁴).

- 4.6 Nel caso di accoglimento da parte dell'Autorità dell'istanza sopra richiamata, si prevede che anche nel corso del quarto periodo regolatorio potranno essere introdotte *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, che verranno puntualmente declinate, tramite specifiche deliberazioni, per le singole fattispecie e avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori.

Spunti per la consultazione

- Q15.** *Si condivide l'impostazione generale presentata in ordine alla regolazione tariffaria applicabile? Motivare la risposta.*
- Q16.** *In particolare, si condividono le rinnovate condizionalità prospettate con riferimento all'accesso allo schema regolatorio di convergenza? Motivare la risposta.*

5 Costi riconosciuti

Vincolo ai ricavi del gestore

- 5.1 Sulla base di quanto illustrato precedentemente, l'Autorità è orientata a prevedere la conferma, nel quarto periodo di regolazione tariffaria, dell'impostazione fondata su di una *matrice di schemi regolatori*, quale metodo ordinario (cui ricondurre successivamente anche i casi disciplinati con lo *schema regolatorio di convergenza*). Si riportano di seguito i primi orientamenti dell'Autorità al riguardo.

²⁴Le eventuali misure di riequilibrio, cui, a norma della deliberazione 656/2015/R/IDR, è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria (con particolare riferimento a trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli, rideterminazione del deposito cauzionale; revisione dell'articolazione tariffaria, rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati);
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'Autorità, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

5.2 L'Autorità intende confermare la struttura generale del vincolo ai ricavi vigente²⁵, adottando la seguente definizione di VRG^a , in ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- $Capex^a$ è la componente che rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- $FoNI^a$ è la componente a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- $Opex^a$ è la componente a copertura dei costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione ($Opex_{end}^a$), dei costi operativi aggiornabili $Opex_{al}^a$ (tra cui quelli afferenti all'energia elettrica e alle forniture all'ingrosso) e dei costi operativi associati a specifiche finalità $Opex_{tel}^a$ (di natura previsionale);
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa, eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno $(a - 2)$.

²⁵ Per quanto attiene alla composizione del vincolo ai ricavi del gestore (VRG^a) riferito all'annualità 2022, osservando i dati relativi alle proposte di aggiornamento tariffario biennale trasmesse all'Autorità (riguardanti 118 gestioni che servono 45.964.838 abitanti) si evidenzia:

- una sostanziale stabilità del peso della componente $Capex^a$ (pari al 23,2%), inclusa la parte esplicitata come ERC^a , e una lieve flessione dell'incidenza della quota del VRG^a destinata a rappresentare un'anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti prioritari individuati nel territorio di pertinenza, $FoNI^a$ (con un peso del 7,2%);
- la stabilità dell'incidenza dei costi di natura operativa (compresivi di quelli esplicitati come costi ambientali e della risorsa) rispetto al VRG^a complessivo (68,7%). Circa la metà di tali oneri è riconducibile a specifiche finalità, precisate in ambito ERC^a , $Opex_{tel}^a$ o $Opex_{al}^a$, in conseguenza del dispiegarsi della regolazione varata dall'Autorità che permette una migliore qualificazione delle componenti di costo rispetto alle finalità a cui le medesime sono rivolte;
- la conferma della dinamica decrescente dell'incidenza dei costi operativi endogeni, $Opex_{end}^a$ (con un peso del 32,0%, rispetto al 34,5% dell'anno precedente). Tale *trend* è, in parte, conseguente all'applicazione delle misure di promozione dell'efficienza gestionale con le quali l'Autorità ha introdotto, nel MTI-3, uno *sharing* annuale del margine $\Delta Opex$ (dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità), a decurtazione degli oneri ricompresi nel VRG^a delle singole annualità del terzo periodo regolatorio;
- una contenuta incidenza (pari allo 0,8%) della quota relativa alle componenti tariffarie di conguaglio (Rc_{TOT}^a), in parte determinata dalla scelta, compiuta da alcuni Enti di governo, di ricorrere a forme di dilazione nel tempo rinviandone il riconoscimento tariffario ad annualità successive al 2023 (in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti, comunque garantendo l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni).

- 5.3 L'illustrazione puntuale delle formule e del valore dei singoli parametri da considerare nel computo di ciascuna componente di costo sarà oggetto di una successiva consultazione, mentre si sintetizzano di seguito alcuni primi elementi di carattere generale.

Spunti per la consultazione

Q17. *Si condivide l'orientamento di confermare il vincolo ai ricavi attualmente adottato, nella sua struttura generale? Motivare la risposta.*

Costi delle immobilizzazioni e anticipazione a sostegno degli investimenti

- 5.4 Con riferimento alle componenti di costo *Capex^a* e *FoNI^a*, le cui regole di calcolo – in continuità con i precedenti metodi tariffari – dipenderanno dallo *Schema* selezionato, l'Autorità è orientata a confermare l'attuale impostazione generale, risultata soddisfacente rispetto all'obiettivo di promozione della spesa per investimenti.
- 5.5 Con riguardo all'obiettivo da ultimo citato, l'Autorità intende, in particolare, confermare:
- la misura introdotta con il MTI-3 (e poi adeguata con la deliberazione 235/2020/R/IDR) volta a fornire opportuni segnali al contenimento dei livelli di *stock* delle immobilizzazioni in corso (LIC) riconosciute al gestore, procedendo – per le immobilizzazioni diverse dalle opere strategiche (che richiedono tempi maggiori per il loro completamento in ragione della relativa complessità tecnica) – ad escludere dal riconoscimento in tariffa i LIC con saldi che risultino invariati da più di 4 anni e a rimodulare il tasso da applicare alle immobilizzazioni in corso, applicando un tasso più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio e decrescente nel tempo;
 - la prosecuzione della propria attività di monitoraggio sull'effettiva realizzazione degli investimenti programmati (con specifica attenzione allo stato di avanzamento delle opere per cui sia previsto un finanziamento/cofinanziamento attraverso risorse pubbliche), nonché dell'attività di controllo sul rispetto del vincolo di destinazione esclusiva della componente *FoNI* a nuovi investimenti ritenuti prioritari (confermando sia l'attuale regola di computo della componente in parola, sia la previsione di specifiche modalità di recupero della quota di *FoNI* che dovesse risultare, *ex post*, non investita)²⁶.

²⁶ Al riguardo si rammenta che secondo quanto raccomandato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottano politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente *FoNI*, coerenti con le tecniche di rendicontazione regolatorie stabilite dall'Autorità, in base alle quali tale

- 5.6 Con specifico riferimento alla quota a compensazione del capitale circolante netto (CCN^a) – che concorre alla determinazione del capitale investito netto del gestore (CIN^a) – l’Autorità è orientata ad adeguare il relativo criterio di calcolo vigente. Nello specifico, in coerenza con quanto statuito dalle più recenti pronunce del giudice amministrativo, si intende prevedere che nel computo del CCN^a siano considerate non soltanto talune specifiche categorie di ricavo e di costo afferenti al servizio idrico integrato, ma anche le corrispondenti categorie di ricavo e di costo afferenti alle “Altre attività idriche”.
- 5.7 Peraltro - a partire dalle opere che la società Acque del Sud S.p.A. è chiamata a gestire, di cui si dirà nel Capitolo 8 - ai fini del computo dei costi delle immobilizzazioni l’Autorità è orientata ad esplicitare ulteriori categorie di cespiti afferenti, in particolare, agli invasi e agli sbarramenti. Le citate immobilizzazioni, unitamente a quelle riconducibili alla gestione delle acque meteoriche (vasche di laminazione e vasche di prima pioggia), possono rappresentare una parte del patrimonio infrastrutturale essenziale per mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici in atto e per garantire la resilienza dei sistemi idrici.

Spunti per la consultazione

Q18. *Si condividono le considerazioni generali formulate con riferimento ai costi delle immobilizzazioni e alla componente di anticipazione a sostegno degli investimenti? Motivare la risposta.*

Costi operativi

- 5.8 Al fine di promuovere una crescente efficienza gestionale, nel terzo periodo regolatorio l’Autorità ha impiegato un modello econometrico per individuare la “funzione di costo di frontiera” (v. *Box 1*), che indica il costo operativo minimo, dati il livello di *output* (produzione ed erogazione del servizio) e i prezzi dei fattori produttivi di ciascuna gestione, permettendo una misura dell’eventuale inefficienza degli operatori (comunque tenendo conto di alcune caratteristiche esogene che influenzano i costi) e consentendo di definire un graduale percorso di recupero dell’efficienza²⁷.

componente, finalizzata all’incentivazione dei nuovi investimenti, è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata nei CAS dal gestore utilizzando la metodologia prevista dall’OIC 16 per tali contributi.

²⁷ Nello specifico, ai fini della determinazione dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ per il terzo periodo regolatorio, il MTI-3 (come aggiornato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR) ha previsto:

- regole di computo dei costi differenziate sulla base della ripartizione in classi delle gestioni, in esito al confronto, a livello *pro capite*, tra il pertinente costo operativo totale sostenuto (come risultante dal bilancio) ed il relativo costo operativo stimato applicando il modello statistico elaborato dall’Autorità, prendendo a riferimento i dati relativi all’annualità 2016;
- in funzione del posizionamento in ciascun *cluster*, un determinato livello di *sharing* annuale del margine dato dalla differenza (di segno positivo) tra i costi operativi endogeni riconosciuti al

Box 1 – Funzione di costo di frontiera ai sensi dell’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR

Il costo operativo stimato CO_{TOT}^S è valorizzato a partire dalla seguente funzione:

$$\ln(CO_{TOT}^S) = 3,2766 + 1,0315 \cdot \ln(1 + PE) + 0,2817 \cdot \ln(1 + PL) + 0,7841 \cdot \ln(1 + WS) + 0,2263 \cdot \ln(V) + 0,1455 \cdot \ln(L) + 0,4685 \cdot \ln(Pa) + 0,1418 \cdot \ln(AE) - 0,0753 \cdot PREQ1_4 - 0,0611 \cdot PREQ3 + 0,0281 \cdot \ln(M1a)$$

dove:

- PE (espresso in €/kWh) è il costo della fornitura dell’energia elettrica sostenuto dal gestore e rapportato al consumo di energia elettrica sostenuto nel medesimo anno;
- PL (espresso in $\frac{\text{€}}{(PRA+AE)}$) rappresenta il costo del personale, sostenuto dal gestore rapportato alla somma della popolazione residente raggiunta dal servizio di acquedotto (PRA) e degli abitanti equivalenti serviti da depurazione (A.E.), rilevate nel medesimo anno;
- WS (espresso in €/mc) corrisponde ai costi all’ingrosso, sostenuti dal gestore e rapportati al volume di acqua fatturato nel medesimo anno;
- V (espresso in mc) è il volume di acqua fatturato dal gestore;
- L (espresso in km) rappresenta l’estensione totale delle condotte d’acquedotto gestite;
- Pa corrisponde al numero degli abitanti residenti raggiunti dal servizio di acquedotto (PRA), cui aggiungere “0,25*abitanti fluttuanti”;
- AE indica il numero totale di abitanti equivalenti serviti da depurazione;
- $PREQ1_4$ è una variabile che rappresenta la Disponibilità e affidabilità dei dati di misura, di cui all’art. 20 dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI) e la Disponibilità e affidabilità degli ulteriori dati di qualità tecnica, di cui all’art. 23 della citata disposizione, il cui valore è pari a 0 in presenza di entrambi i prerequisiti e pari ad 1 in assenza di almeno uno dei prerequisiti;
- $PREQ3$ è una variabile che rappresenta la “Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane”, di cui all’art. 22 della RQTI, il cui valore è pari a 0 in

gestore nella tariffa dell’annualità 2016 (comprensivi dei costi ambientali e della risorsa endogeni) e il costo operativo efficientabile (come risultante dal bilancio), sostenuto dall’operatore con riferimento alla medesima annualità;

- l’impiego dell’eventuale quota del citato margine (a decurtazione degli $Opex_{end}^{2018}$) per alimentare il Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato di cui all’articolo 36-bis del MTI-3, con la finalità di assicurare un efficace avvio delle iniziative che verranno intraprese per la promozione dell’“adozione di soluzioni innovative (...) attraverso l’introduzione di specifici meccanismi e misure incentivanti”, prevedendone il versamento alla CSEA.

Da un’analisi dei dati relativi all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023 (afferenti a 118 operatori che servono 45.964.838 abitanti), è risultato che lo strumento sopra descritto ha trovato attivazione nelle preposte tariffarie di 59 gestori, che servono circa il 67% della popolazione del campione di riferimento.

presenza del citato prerequisite e pari ad 1 in caso di assenza;

- M1a (espresso in mc/km/gg) quantifica il macro-indicatore “Perdite idriche lineari”, come definito all’art. 7 della RQTI.

- 5.9 L’attuale dinamica dei prezzi dei fattori della produzione suggerisce - nell’ottica di contenerne gli impatti sulla tariffa agli utenti - cautela nella rivisitazione delle regole di riconoscimento dei costi operativi endogeni, richiedendo di rinviare a fasi successive eventuali decisioni che prevedano una diversa valorizzazione dei medesimi sulla base di valori e di meccanismi di promozione dell’efficienza più aggiornati.
- 5.10 L’Autorità, con particolare riferimento ai primi quattro anni del nuovo periodo regolatorio, è orientata pertanto a confermare il meccanismo di efficientamento di cui al MTI-3, applicando - a partire dagli $Opex_{end}^{2022}$ opportunamente inflazionati - l’eventuale decurtazione di una quota calcolata in funzione: *i*) della differenza (ove positiva) tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell’annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall’operatore con riferimento alla medesima annualità; *ii*) di un coefficiente che assume valori differenziati a seconda del livello *pro capite* (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto dall’operatore e del relativo costo operativo stimato, calcolato (sulla base dei dati relativi all’annualità 2020) applicando il modello statistico descritto nel *Box 1*.

Spunti per la consultazione

Q19. *Si condivide l’orientamento prospettato dall’Autorità volto a confermare - ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni - il modello di efficientamento che ha caratterizzato il MTI-3, proseguendo l’avviato percorso di recupero di efficienza gestionale? Motivare la risposta.*

- 5.11 Relativamente alla voce a copertura dei costi dell’energia elettrica (CO_{EE}^a), occorre rammentare che i criteri di riconoscimento sono stati stabilmente definiti dall’Autorità secondo un’impostazione tesa a valorizzare, tenuto conto dei profili di consumo delle gestioni, azioni di efficientamento nelle strategie di acquisto nel medio e nel lungo periodo e, successivamente, alla luce di una dinamica dei prezzi favorevole per gli acquirenti, ponendo enfasi anche sul contenimento delle quantità consumate. Detta impostazione si è caratterizzata, in particolare, per i seguenti elementi:
- ammissibilità a riconoscimento dell’intero costo effettivamente sostenuto, a condizione che questo rientri in un intervallo di variazione predefinito rispetto al costo medio di settore (con la finalità di superare una iniziale situazione di eccessiva variabilità dei costi, in cui taluni gestori risultavano approvvigionarsi con onerose forniture di salvaguardia);

- modalità di riconoscimento del costo effettivamente sostenuto basata sul valore annuale dello stesso e, ovviamente, con riferimento a quello di due anni prima (ultimo valore effettivamente accertabile);
 - assunzione da parte di ogni gestore (che valuta le modalità di approvvigionamento di energia elettrica più efficienti, nell'ambito delle proprie strategie industriali) soltanto di una parte del rischio connessa alle scelte effettuate, poiché la restante quota viene coperta dalla metodologia tariffaria, sia attraverso gli oneri finanziari, sia mediante la regola di *sharing* nel riconoscimento del costo dell'energia elettrica.
- 5.12 A seguito della straordinaria entità dell'aumento dei costi energetici (con impatti sui gestori idrici di natura prevalentemente finanziaria), l'Autorità – nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti – ha previsto, già in sede di definizione delle regole di aggiornamento tariffario biennale 2022-2023 (di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR) che potesse essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica (consentendo cioè di anticipare la metà dell'incremento stimabile - alla fine del 2021 - relativamente al costo della fornitura elettrica per il 2022 e il 2023). Successivamente, con deliberazione 229/2022/R/IDR, l'Autorità ha introdotto ulteriori misure²⁸ atte a permettere, in modo selettivo, di garantire la continuità del servizio, in particolare, da parte degli operatori che avessero adottato strategie di approvvigionamento energetico sbilanciate sul mercato *spot*.
- 5.13 Molti operatori hanno formulato rilievi riguardo la limitata reattività garantita dall'impostazione regolatoria a fronte di una volatilità dei mercati che ha raggiunto, nel periodo appena trascorso, livelli mai sperimentati in precedenza. Al riguardo, l'elemento che sembra emergere appare riconducibile non tanto alla rigidità dell'impostazione, quanto all'ampiezza della dispersione dei valori di costo rendicontati dagli operatori, che si è rivelata tale da rendere particolarmente

²⁸ In particolare, con la deliberazione 229/2022/R/IDR, l'Autorità ha introdotto:

- la possibilità, con riferimento all'anno 2022, di formulare motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica (comma 1.1, lett. b);
- la facoltà, laddove l'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risultasse superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*" riferita all'anno 2023, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali (comma 1.1, lett. c).

gravoso – almeno per alcuni – far riferimento alla copertura di un intorno della media di settore.

- 5.14 Alla luce della dinamica dei costi energetici che ha contraddistinto gli ultimi anni e degli interventi straordinari resisi necessari per mitigarne l’impatto, l’Autorità – ferma restando la volontà di non interferire con le scelte e le strategie gestionali, di pertinenza esclusiva degli operatori regolati – è orientata a prevedere, nell’ambito del MTI-4, un adeguamento delle regole per il riconoscimento degli oneri per la fornitura elettrica.
- 5.15 Nello specifico si intende adottare una formulazione della pertinente componente di costo in grado di tenere conto sia dell’evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici. Allo stesso tempo, alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento, si ritiene utile considerare i possibili effetti riconducibili a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, prevedendo un congruo intervallo di tolleranza.
- 5.16 Con riferimento poi al tema dell’autoconsumo, che taluni reputano penalizzato dalla regolazione attualmente vigente, l’Autorità è orientata a valutarne il costo in corrispondenza di quello risultante per l’energia acquistata, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie.

Spunti per la consultazione

- Q20.** *Si condivide quanto prospettato con riferimento ai primi orientamenti per il computo del costo dell’energia elettrica? Motivare la risposta.*
- Q21.** *Quali ulteriori elementi si ritiene utile segnalare al fine di una appropriata individuazione del costo riconosciuto per l’energia elettrica?*

Costi ambientali e della risorsa

- 5.17 Riguardo alla componente *ERC^a*, l’Autorità intende confermare le tipologie di oneri da esplicitare come *Environmental and Resource Cost*, tenuto conto anche delle categorie di costi (sia di natura operativa che afferenti alle immobilizzazioni) che sono stati attribuiti alla voce *ERC* nel corso del terzo periodo regolatorio.

Spunti per la consultazione

- Q22.** *Si condividono le considerazioni generali formulate con riferimento ai costi ambientali e della risorsa? Motivare la risposta.*

Componenti a conguaglio

- 5.18 Con riferimento poi alla voce Rc_{TOT}^a , si ritiene utile precisare, in questa sede, che gli addendi attualmente considerati nella pertinente sommatoria delle voci di conguaglio saranno rivisti anche sulla base delle definizioni adottate con riferimento alla componente $Opex^a$.
- 5.19 Si anticipa che l'Autorità, nell'ambito delle regole per la quantificazione della voce Rc_{TOT}^a , intende ricomprendere:
- secondo quanto già prospettato nella deliberazione 64/2023/R/IDR, la possibilità del pieno recupero - sotto determinate condizioni - dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, di fatto reiterando quanto disposto relativamente al 2021 dal comma 1.1, lett. c), della sopra citata deliberazione 229/2022/R/IDR;
 - le previsioni per ottemperare alle più recenti pronunce giurisprudenziali²⁹, richiedendo all'Ente di governo dell'ambito di riconsiderare, su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti:
 - le predisposizioni tariffarie relative al periodo 2012-2013 (*ex* MTT di cui all'Allegato A della deliberazione 28 dicembre 2023, 585/2012/R/IDR), computando nella voce Rc_{TOT}^a il recupero della quota parte dell'importo relativo all'onere fiscale IRAP (riferito alle attività afferenti al servizio idrico integrato e alle altre attività idriche), come risultante dal bilancio 2011, che non sia stata ricompresa nel VRG del 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione delle regole di computo tariffario di cui all'articolo 4 "*Determinazione dei costi operativi e dei costi delle immobilizzazioni*", all'articolo 32 "*Costi operativi efficientabili*" e all'articolo 33 "*Aggiornamento dei costi operativi efficientabili*" del MTT.³⁰ Al riguardo l'Autorità intende precisare che il recupero dello

²⁹ Con riguardo alle sentenze definitive aventi effetti soltanto nei confronti di specifici operatori, in ragione dei criteri di economicità ed efficacia che guidano l'azione amministrativa l'Autorità si riserva di procedere alla relativa ottemperanza in sede di esercizio del potere di approvazione delle rispettive predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, richiedendo a tal fine ai soggetti interessati i necessari approfondimenti istruttori.

³⁰ Orientamento prospettato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 5431 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto l'articolo 32, comma 32.1, e l'articolo 34, comma 34.1, dell'Allegato A alla citata deliberazione 585/2012/R/IDR, nella parte in cui escludono dai costi non efficientabili l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che ha statuito che "*da un lato, se è pur possibile che il costo del lavoro possa rappresentare una parte significativa della base imponibile, tale costo non la esaurisce e, dall'altro, collocando l'IRAP tra i costi che l'impresa è tenuta a ridurre, si introdurrebbe un incentivo a contrarre alcune poste di bilancio che, invece, nell'interesse del sistema e degli utenti dovrebbero essere mantenute o incrementate, come, ad esempio, gli accantonamenti per i rischi; correttamente quindi il T.a.r. ha sottolineato che «la decisione di inserire l'IRAP tra i costi efficientabili non spinge quindi le imprese a ridurre i costi totali, ma a sostituire un fattore della produzione*

scostamento in parola non possa essere applicato per la gestione risultata soccombente (per effetto di una precedente sentenza del Consiglio di Stato in materia) nell'ambito di un contenzioso avviato avverso le medesime previsioni del MTT³¹;

- le predisposizioni tariffarie relative al periodo 2014-2015 (*ex* MTI), al periodo 2016-2019 (*ex* MTI-2) e al periodo 2020-2023 (*ex* MTI - 3), computando nella voce Rc_{TOT}^a il recupero dello scostamento tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il calcolo del “*Capitale investito netto del gestore del SIP*” rinvenibili nei menzionati metodi tariffari e quanto risulta determinando la “*quota a compensazione del capitale circolante netto*”, *CCN* (in ciascuno dei menzionati periodi regolatori) considerando nel computo non soltanto le specifiche categorie di ricavo e di costo afferenti al servizio idrico integrato, ma anche le corrispondenti categorie di ricavo e di costo afferenti alle “*Altre attività idriche*”. L’Autorità intende subordinare il riconoscimento in tariffa di detto recupero alla condizione che l’Ente di governo dell’ambito, al fine di evitare fenomeni di *double counting*, fornisca evidenza all’Autorità degli esiti delle verifiche compiute volte ad accertare che la predetta quota a compensazione del capitale circolante netto specificamente riconducibile alle “*Altre attività idriche*” non sia stata già recuperata dal gestore nell’ambito della valorizzazione dei corrispettivi (non assoggettati a regolazione) autonomamente applicati ai clienti ovvero dei costi C_b ,³²

con un altro. Si tratta pertanto di decisione (...) che finisce per ingerirsi in maniera arbitraria nelle scelte delle imprese»”.

³¹ Il riferimento è alla più risalente pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4914 del 30 giugno 2021, con la quale – con riferimento alle medesime previsioni del MTT, afferenti al trattamento della voce relativa all’onere fiscale IRAP – era stato rilevato che “*come si verifica per qualsiasi altro costo (anche di carattere fiscale) gravante sulla produzione, l’onere economico dell’imposta può essere trasferito (non sul prezzo dei beni o servizi prodotti, secondo le leggi di mercato, trattandosi qui di prestazioni conformate dal regolatore) totalmente o parzialmente recuperato attraverso opportune scelte organizzative. Non appare irrazionale incentivare l’impresa a dotarsi dei fattori produttivi più efficienti rispetto all’erogazione del servizio, posto che tale efficientamento dovrebbe comunque preservare gli standard di sicurezza e qualità imposti dalla legge. Non pare poi che dal disposto regolatorio derivino comportamenti opportunistici. Come rimarcato dall’Autorità, l’eventuale ‘esternalizzazione’ dei servizi, non comporta affatto vantaggi regolatori automatici: alla riduzione dell’IRAP si accompagnerebbe, in tale caso, l’aumento del totale dei costi efficientabili, i cui sono ricompresi i costi di approvvigionamento di servizi esterni*”, e, per l’effetto, era stato accolto il motivo d’appello proposto dall’Autorità.

³² Orientamento prospettato in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 4142 del 24 maggio 2022 e 10727 del 7 dicembre 2022 (relative alle disposizioni concernenti i criteri per la determinazione della “*quota a compensazione del capitale circolante netto*” di cui al MTI) e alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 2493/22, limitatamente ai criteri per la determinazione della “*quota a compensazione del capitale circolante netto*” di cui al MTI-2.

- le predisposizioni tariffarie relative al periodo 2020-2023 (*ex* MTI - 3), computando nella voce Rc_{TOT}^a il recupero (ove già non effettuato) tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il calcolo del “*Capitale investito netto del gestore del SIP*” di cui al comma 9.1 del MTI-3 e quanto risulta espungendo, dalla voce *F_{Acc}*, il “*fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti*” (di cui al medesimo comma 9.1) per la parte alimentata dagli eventuali accantonamenti della penalità prevista per il mancato rispetto degli obiettivi di investimento (ai sensi dei commi 34.5 e 34.6 del MTI-3³³).

Spunti per la consultazione

- Q23.** *Al fine di contribuire al mantenimento dell’equilibrio finanziario delle gestioni, si ritiene efficace la prospettata possibilità del pieno recupero - sotto determinate condizioni - dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, reiterando la misura straordinaria già disposta relativamente al 2021 per mitigare l’impatto dell’aumento dei costi energetici? Motivare la risposta.*
- Q24.** *Si condividono le misure prospettate – nell’ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio – in ottemperanza alle più recenti sentenze riferite a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall’Autorità per il servizio idrico integrato? Motivare la risposta.*

5.20 L’Autorità, nell’ambito del MTI-4, intende poi declinare le modalità per l’applicazione delle penalità previste dai meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica, che - in base alle previsioni di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR - avviene (a partire dalle valutazioni qualitative dei risultati relativi al biennio 2020-2021³⁴) attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti (nel caso di peggioramento dello stato di efficienza di cui agli Stadi I e II della “*Tavola 3 - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione*” della RQSI³⁵ e agli Stadi I e III della “*Tavola 9 –*

³³ Le previsioni della penalità per mancata realizzazione degli investimenti sono state annullate dal Consiglio di Stato (Sezione Seconda), con sentenza 3982 del 19 aprile 2023, ritenendo che “*17.6 Nel caso di specie, la penalità è stata introdotta con la deliberazione del 27 dicembre 2019, ma se ne prevede l’applicazione con riferimento a fatti pregressi, ossia il mancato rispetto della pianificazione degli investimenti per il periodo dal 2016 al 2019, ed è quindi chiaramente retroattiva. 17.7. L’illegittimità deriva dal fatto che l’operatore, nel momento in cui ha posto in essere la condotta (ossia ha omesso di effettuare gli investimenti), non sapeva né poteva prevedere che avrebbe subito una sanzione*”.

³⁴ Con deliberazioni 22 febbraio 2022, 69/2022/R/IDR, e 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR l’Autorità ha avviato i procedimenti (attualmente in fase di conclusione) per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dai meccanismi incentivanti della qualità contrattuale e tecnica del servizio idrico integrato.

³⁵ Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2025, 655/2015/R/IDR.

Stadi di valutazione delle performance di qualità tecnica in ciascun anno di valutazione” della RQTI³⁶).

6 Moltiplicatore tariffario e nuova matrice di schemi regolatori

- 6.1 In linea con l’impostazione seguita nei precedenti metodi varati dall’Autorità, si intende confermare, anche per il MTI-4, la previsione di un moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili dell’articolazione dei corrispettivi tariffari all’utente, adottate da ciascuna gestione. Il moltiplicatore si ottiene rapportando il VRG^a ai ricavi (eventualmente rettificati per tener conto dei ricavi connessi ad altre attività idriche) effettivamente conseguiti in un determinato anno base. La formulazione adottata nel terzo periodo regolatorio è riportata nel *Box 2*.

Box 2 – Moltiplicatore tariffario ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR

In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il moltiplicatore tariffario (ϑ^a), è pari a:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{2019}$) riferito all’anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_u^{a-2}$), riferito all’anno $(a - 2)$;
- R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell’anno $(a - 2)$.

- 6.2 L’Autorità intende confermare la formula per il calcolo del moltiplicatore tariffario, aggiornando l’anno base ai fini dell’adeguamento del denominatore, ovvero considerando il prodotto scalare tra i corrispettivi applicati all’anno 2023 e le variabili di scala relative ai due anni precedenti.

Spunti per la consultazione

- Q25.** *Si condivide l’orientamento di aggiornare l’anno base nel calcolo del moltiplicatore tariffario? Motivare la risposta.*
- Q26.** *Quali ulteriori elementi si ritiene utile suggerire ai fini di una eventuale formulazione del moltiplicatore tariffario? Motivare la risposta.*

³⁶ Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR.

- 6.3 L'identificazione delle regole di calcolo applicabili per la quantificazione delle singole componenti di costo riconosciute nel VRG^a , avviene in base all'individuazione del pertinente schema regolatorio, considerate le condizioni di contesto rilevate e gli obiettivi specifici definiti dall'Ente di governo dell'ambito, con la partecipazione del gestore.
- 6.4 Il metodo tariffario vigente (MTI-3) prevede che il soggetto competente selezioni lo schema più appropriato, nell'ambito della *matrice di schemi regolatori*, sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione:
- del fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2020-2023 - inclusivo di quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili - in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
 - dell'entità del vincolo ai ricavi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore $VRG\ pro\ capite\ medio$ (VRG_{PM}) stimato per l'intero settore, tenendo conto anche della popolazione fluttuante servita;
 - dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a significativi processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di nuovi processi tecnici gestiti dei quali sia attestata la rilevanza.³⁷
- 6.5 In continuità con la struttura generale sopra descritta, l'Autorità intende adottare, per il quarto periodo regolatorio, la matrice di schemi regolatori avente la struttura riportata nella successiva *TAV. 1*, in particolare individuando:
- ai fini delle valutazioni concernenti la spesa per investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti, i seguenti elementi:
 - il rapporto $\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}}$ per la selezione della riga della matrice, dove:
 - $\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})$ è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei 6 anni che vanno dal 2024 al 2029, ivi inclusi quelli

³⁷ Con riguardo al terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai fini del calcolo del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario (differenziato per ciascuno Schema della matrice), il comma 3.3 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR esplicita che:

- rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,7%;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è il fattore di ripartizione o *sharing* pari a 1,5%;
- \mathcal{V}_K e \mathcal{V}_X sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice.

che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili, CFP_a^{exp} , in un’ottica di mantenimento della coerenza tra la grandezza al numeratore e quella riportata al denominatore (RAB_{MTI-3}) del rapporto in parola;

- RAB_{MTI-3} è il valore dei cespiti gestiti al 2023;
- il parametro ω ;
- ai fini della selezione della colonna della matrice:
 - il valore del *VRG pro capite medio* (VRG_{PM}) stimato per l’intero settore (con il quale confrontare il *VRG pro capite* della singola gestione relativo al 2022), con la precisazione che – in continuità con quanto previsto nel MTI-3 – l’Autorità è orientata a confermare che le grandezze espresse in termini *pro capite* siano individuate facendo riferimento al “numero di abitanti residenti serviti” (pop) cui aggiungere “0,25*abitanti fluttuanti” ($0,25 pop_{flut}$)³⁸. In particolare, l’Autorità, sulla base dei dati comunicati in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, intende individuare il valore del VRG_{PM} nell’ambito del seguente intervallo di valori:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
VRG_{PM} (€/abitante)	153 - 162

6.6 Inoltre, l’Autorità, con riguardo al limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario, intende prevedere che, in ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il rapporto³⁹ tra il moltiplicatore tariffario base \mathcal{G}^a e quello relativo all’anno precedente \mathcal{G}^{a-1} non possa assumere un valore superiore al seguente limite alla crescita:

$$\frac{\mathcal{G}^a}{\mathcal{G}^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

³⁸ Relativamente alla grandezza “popolazione fluttuante”, allo stato delle informazioni attualmente disponibili, l’individuazione di strumenti correttivi più adeguati sembra richiedere ulteriori analisi e elaborazioni, peraltro non agevoli considerando gli effetti della pandemia da COVID-19 che hanno caratterizzato le annualità 2020 e 2021.

³⁹ Tenuto conto del prospettato orientamento di aggiornare l’anno base per il calcolo del \mathcal{G} , con riferimento al primo anno del nuovo periodo regolatorio ($a = 2024$) il limite di prezzo si applica non al rapporto del relativo moltiplicatore tariffario rispetto a quello dell’anno precedente, ma al valore del moltiplicatore medesimo. Dunque, per l’anno 2024, si pone $\mathcal{G}^{a-1} = 1$.

- rpi è il tasso di inflazione atteso, che si intende porre pari al 2,7%⁴⁰, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è il fattore di ripartizione o *sharing*, che, ai fini della presente consultazione, si propone di valorizzare nell'ambito del seguente intervallo:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
X (%)	1% – 2%

- γ_K e γ_X sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice. L'Autorità è orientata a:
 - aggiornare i valori del parametro γ_K con la finalità di: *i*) superare le criticità che potrebbero verificarsi in presenza del disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica di prezzi al consumo) e la stima della evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola; *ii*) sostenere i processi di aggregazione gestionale, ovvero l'introduzione di nuovi rilevanti processi tecnici gestiti, nonché il significativo fabbisogno di investimenti previsto associabile allo *Schema VI* della matrice di cui alla *TAV. I*, nel quale ci si attende sia collocata una elevata quota di gestori;
 - ricalibrare i valori del parametro γ_X con la finalità di mitigare l'impatto della misura di cui al precedente alinea, preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza.

Ai fini della presente consultazione si prospettano pertanto i seguenti valori:

⁴⁰ Il Documento di Economia e Finanza 2023 (approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2023) riporta un livello del deflatore dei consumi pari al 5,7% per il 2023 e al 2,7% per il 2024 che, a partire dal 2025, converge sul livello *target* del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE).

		γ_K	γ_X
SCHEMA	I	0,25	0,5
	II	0,25	1
	III	0,25	0
	IV	0,75	0,5
	V	0,75	1
	VI	0,75	0

6.7 Alla luce degli orientamenti sopra illustrati, l’Autorità intende adottare, per il quarto periodo regolatorio, la matrice di schemi regolatori avente la struttura riportata nella successiva TAV. 1.

TAV. 1 – Matrice di schemi regolatori per il quarto periodo regolatorio

	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq VRG_{PM}$	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{flut}} > VRG_{PM}$	AGGREGAZIONI O VARIAZIONI DEI PROCESSI TECNICI SIGNIFICATIVE
$\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega$	<p>SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 0,5X)$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 2X)$</p>	<p>SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - X)$</p>
$\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} > \omega$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 0,5X)$</p>	<p>SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 2X)$</p>	<p>SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - X)$</p>

Spunti per la consultazione

- Q27.** Si ritengono condivisibili gli orientamenti prospettati con riferimento ai fattori alla base della selezione della riga e della colonna della matrice di schemi? Motivare la risposta.
- Q28.** Si condivide l’intervallo di valori proposto dall’Autorità ai fini dell’individuazione del parametro VRG_{PM} ? Motivare la risposta.
- Q29.** Si condividono i valori indicati dall’Autorità con riferimento ai parametri che rilevano ai fini dell’individuazione del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario? Motivare la risposta.

Q30. *In particolare, si ritiene adeguata la prospettata valorizzazione dei parametri γ_K e γ_X rispetto alla finalità di contemperare gli obiettivi di continuità del servizio e di sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale, a fronte dell'attuale disallineamento tra gli indici inflazionistici determinati monitorando l'effettiva dinamica di prezzi al consumo e la stima della evoluzione inflattiva attesa? Motivare la risposta.*

7 Potenziamento delle misure per la sostenibilità energetica e ambientale del servizio idrico integrato

7.1 La regolazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio ha introdotto previsioni orientate alla sostenibilità energetica e ambientale, nel solco della crescente attività legislativa promossa dalla Commissione europea in termini di promozione dell'efficienza energetica, in materia di trattamento dei rifiuti e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica nell'ambiente. L'Autorità ha infatti promosso, a partire dalla deliberazione 580/2019/R/IDR, quattro assi principali che identificano obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, individuando le seguenti misure necessarie:

- efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibili al servizio idrico integrato;
- riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
- recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
- riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) allo scopo di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

7.2 Alle citate misure sono stati associati, in particolare: *i)* il riconoscimento, nella componente a copertura dei margini derivanti dalle altre attività idriche, di uno *sharing* maggiore a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multi settorialità, che rispondono ai citati obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale (definite come "Attività b₂")⁴¹; *ii)* la previsione, nell'ambito di applicazione della componente a copertura dei costi di energia

⁴¹ Per quanto concerne le "Attività b₂", si evidenzia una prevalenza della voce relativa alla riduzione dell'utilizzo della plastica in particolare nell'area Centro. Dalle predisposizioni tariffarie relative al 2022 emerge che, complessivamente, le citate misure innovative hanno riguardato 32 gestioni del campione (che servono una popolazione pari a 16.458.756 abitanti), rendicontando almeno una voce di costo o di ricavo (di entità significativa) afferente alle "Attività b₂".

elettrica, di un fattore di *sharing* in funzione del risparmio energetico conseguito dagli operatori⁴².

- 7.3 Le proposte di aggiornamento tariffario biennale 2022-2023 trasmesse all’Autorità hanno fatto rilevare un più diffuso impiego delle menzionate misure rispetto alle precedenti annualità, tuttavia l’Autorità – nell’ambito del MTI-4 – è orientata ad introdurre accorgimenti tali da consentire che le potenzialità delle stesse possano essere più efficacemente espresse nell’ottica di economia circolare nel settore e di sostenibilità ambientale del comparto idrico.
- 7.4 Nello specifico, l’Autorità intende confermare - nel nuovo metodo - gli incentivi sopra richiamati che hanno caratterizzato il MTI-3, potenziandoli (anche al fine di contenerne gli impatti sulla tariffa applicata agli utenti) tramite il ricorso al Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato di cui all’articolo 36-*bis* del MTI-3⁴³, disciplinandone i criteri di utilizzazione.
- 7.5 In particolare, si intende prevedere l’introduzione di due fattori premiali ($Pr emio_{RIU,i}$ e $Pr emio_{ENE,i}$) da attribuire al gestore *i-esimo* (in ragione dell’operato del medesimo nel primo biennio 2024-2025 del quarto periodo regolatorio) per il quale con riferimento al 2025 risulti (rispetto al dato del 2023):
- un aumento della percentuale di effettivo riutilizzo delle acque reflue depurate almeno pari al 20% del valore percentuale delle acque reflue potenzialmente impiegabili per il riutilizzo rispetto al volume complessivamente depurato⁴⁴ (*incentivo al riuso nel rispetto del principio di “Water Conservation”*);
 - una riduzione di almeno il 10% della quantità di energia elettrica acquistata (*incentivo al risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia*).
- 7.6 L’Autorità è orientata, dunque, a prevedere che - sulla base dei dati che verranno comunicati nell’ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - si proceda alle valutazioni quantitative sottese al *meccanismo*

⁴² Per quanto concerne il riconoscimento di un fattore di *sharing* in ragione del risparmio energetico conseguito dai gestori, dall’esame delle predisposizioni tariffarie relative al 2022 si rileva che la misura ha riguardato 65 gestori (che servono 20.691.531 abitanti) e che il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dai medesimi operatori per effetto di interventi di efficienza energetica ($\Delta_{Risparmio}^a$) incide complessivamente per l’1,48% rispetto ai costi di energia elettrica ammessi a riconoscimento tariffario. In aggregato il valore dei risparmi conseguiti è di circa 5,2 milioni di euro.

⁴³ La citata disposizioni ha istituito il “Conto per l’alimentazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato”, disponendo - come anticipato - che il medesimo fosse alimentato dalla componente $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ definita al comma 17.1 ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni ($Opex_{end}$).

⁴⁴ A livello nazionale, dai dati riferiti al 2021 emerge che i volumi potenzialmente impiegabili per il riutilizzo costituiscono circa il 21% del volume complessivamente depurato, mentre i volumi effettivamente riutilizzati (principalmente per uso irriguo) si attestano a valori prossimi al 4% del volume complessivamente depurato (v. Capitolo 5 della Relazione Annuale – Volume I “Stato dei servizi”, luglio 2023, p. 427).

incentivante di sostenibilità energetica e ambientale sopra rappresentato e, conseguentemente, all'erogazione dei seguenti fattori premiali per ciascun gestore *i* che abbia conseguito i *target* citati:

$$Pr e mio_{RIU,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{RIU}}{N_{RIU}}; (0,5 * Capex_i^{2025}) \right\}$$

$$Pr e mio_{ENE,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{ENE}}{N_{ENE}}; (0,5 * Capex_i^{2025}) \right\}$$

dove:

- N_{RIU} e N_{ENE} è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente *target*;
- $Incentivo_{RIU}$ e $Incentivo_{ENE}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata, rispettivamente, alle premialità per l'aumento del riutilizzo delle acque reflue depurate e alle premialità per la riduzione di energia elettrica acquistata.

Spunti per la consultazione

- Q31.** *Si condivide l'orientamento prospettato volto a potenziare le misure incentivanti per la sostenibilità energetica e ambientale? Motivare la risposta.*
- Q32.** *Si ritengono condivisibili i valori di aumento del riutilizzo delle acque reflue depurate e di riduzione di energia elettrica acquistata individuati come target? Motivare la risposta.*
- Q33.** *Ai fini della valutazione del conseguimento del target relativo alla riduzione di energia elettrica acquistata, si ritiene preferibile che il dato del 2025 venga confrontato con il valore medio annuale della dell'energia elettrica acquistata nel periodo 2020-2023 (in luogo dell'orientamento prospettato di considerare il 2023 come anno base per il confronto)? Motivare la risposta.*

- 7.7 L'Autorità ritiene, poi, che tra i fattori volti a garantire una necessaria capacità di adattamento ai cambiamenti climatici in atto possa rientrare la possibilità di ampliare il ricorso a una gestione della raccolta e del convogliamento delle acque meteoriche che si integri efficacemente con il restante sistema infrastrutturale. Si tratta di un elemento sul quale l'Autorità ha posto l'attenzione sin dalla fase di avvio dell'esercizio delle proprie competenze, pur dovendo registrare talune resistenze.
- 7.8 Il vigente metodo tariffario, infatti, espressamente ricomprende nella definizione di servizio idrico integrato (comma 1.1 del MTI-3) anche *“le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali”*, tuttavia prevedendo che *“ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII (...), dette*

attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”.

- 7.9 Allo stato attuale, accanto a casi di gestione integrata di tali attività nell’ambito del perimetro regolato del servizio, persistono casi di gestione separata che, di norma, traggono sostegno nell’ambito della fiscalità generale.
- 7.10 Il repentino evolversi dello scenario climatico, con una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi, suggerisce di assegnare una elevata priorità al processo di integrazione infrastrutturale, affinché le opere necessarie alla gestione degli effetti potenzialmente più rischiosi siano comunque realizzate e mantenute secondo adeguati standard di funzionamento.
- 7.11 L’Autorità, pertanto, è orientata a prevedere che a partire dal 2024, ai fini della determinazione dei corrispettivi possano essere incluse nel servizio idrico integrato (anche ove ne risultassero escluse in precedenza) le *“attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali”*. Al riguardo, si intende prevedere che:
- i costi operativi relativi alla gestione delle menzionate attività (che può qualificarsi quale nuovo processo tecnico gestito) possano trovare copertura nell’ambito dei *“costi operativi di piano rivisti dall’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico ($Op^{new,a}$)”*, richiedendo al competente Ente di governo di quantificarli sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala;
 - i costi delle immobilizzazioni, riconducibili alle pertinenti categorie di cespiti stabilmente previste dalla regolazione, siano ricompresi nella componente *Capex^a*.

Spunti per la consultazione

- Q34.** *Si condivide la facoltà di poter ricomprendere la gestione della raccolta e del convogliamento delle acque meteoriche nel servizio idrico integrato anche ai fini della determinazione dei corrispettivi, sebbene ne fosse esclusa in precedenza? Motivare la risposta.*
- Q35.** *Si ritengono condivisibili le modalità prospettate con riferimento alla copertura degli oneri per la gestione delle attività in parola? Motivare la risposta.*

8 Primi elementi per le determinazioni tariffarie della società Acque del Sud S.p.A.

8.1 Con il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23 è stato attribuito all'Autorità il compito di determinare *“la tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (...) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012”*⁴⁵, e, contestualmente, la medesima norma (riscrivendo il comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11) ha previsto, tra l'altro, che:

- la società per azioni denominata Acque del Sud S.p.A. sia costituita dal 1° gennaio 2024;
- *“a decorrere dalla data di costituzione [siano] trasferite alla società Acque del Sud S.p.A. le funzioni del soppresso Ente [per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)] di cui al comma 10 [dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11], con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori (...)”*;
- *“tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente [siano] trasferiti alla società Acque del Sud S.p.A. e [siano] rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente”*.


8.2 L'EIPLI (Ente soppresso e posto in liquidazione ad opera del comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11, con l'espressa finalità di *“razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino”*) risulta operare quale fornitore all'ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti

⁴⁵ Si rammenta che il citato d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa tra l'altro che - ai fini dell'*“attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga»*” - la medesima Autorità:

- *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (articolo 3, comma 1, lettera c);
- *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (articolo 3, comma 1, lettera d);
- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni”* (articolo 3, comma 1, lettera f).

Pugliese, Lucano e al Consorzio Jonio Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali. Il *trend* dei volumi fatturati dall’Ente per l’erogazione idrica alle diverse categorie di uso, nel periodo 2014-2021, è rappresentato nella *Figura 3*, rinvenibile nella “*Relazione illustrativa del presidente dell’Ente - Rendiconto 31 dicembre 2021*”⁴⁶.

Figura 3 – Trend dei volumi di erogazione idrica fatturati dall’EIPLI (metri cubi)



8.3 Ai fini della determinazione della tariffa per gli utenti della società Acque del Sud S.p.A., l’Autorità intende prevedere che – in fase di prima applicazione – la struttura dei corrispettivi praticata ai medesimi utenti nel 2023 sia aggiornata, da parte del soggetto competente⁴⁷, tenuto conto del moltiplicatore tariffario determinato sulla base:

⁴⁶ La citata Relazione (p. 15) precisa che:

“la tariffa applicata [dall’EIPLI] è quella determinata ai sensi del Decreto Legge n. 171 del 3 novembre 2008 “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare” convertito in Legge n. 205 del 30 dicembre 2008, all’art. 3, comma 4bis, come di seguito:

- tariffa irrigua = euro/mc 0,01549;
- tariffa potabile = euro/mc 0,02895;
- tariffa industriale = euro/mc 0,2079.

Le suddette tariffe tengono conto di ipotesi di prezzi amministrativi, nell’ambito di un tavolo politico che le ha definite. Resta inteso che l’obiettivo principale è stabilire e definire le tariffe in relazione ai differenti settori di impiego”.

⁴⁷ La regolazione multilivello stabilmente applicata al settore idrico prevede che tutti gli atti trasmessi all’Autorità per le valutazioni di competenza siano curati da un soggetto, terzo rispetto al gestore, in grado di validare i dati di costo desunti dalle fonti contabili e di indicare gli obiettivi prioritari alla base della definizione degli interventi che saranno realizzati sulla base del PEF. La medesima impostazione garantisce una efficace applicazione della regolazione tariffaria anche alla società Acque del Sud S.p.A.

- delle componenti di costo ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del MTI-4 (anche con l'introduzione di accorgimenti che tengano conto, in particolare, delle specificità legate alla prima attuazione della gestione da parte di Acque del Sud S.p.A., nonché delle peculiarità delle infrastrutture alla stessa trasferite⁴⁸), in particolare richiedendo l'esplicitazione delle componenti tariffarie riferite ai costi delle immobilizzazioni e ai costi operativi riconducibili ai costi ambientali e della risorsa⁴⁹, secondo quanto meglio dettagliato in un successivo documento di consultazione;
- di un limite alla crescita annuale del citato moltiplicatore, eventualmente valutato alla luce dei dati e delle informazioni che i soggetti competenti riterranno di trasmettere all'Autorità, considerate le perduranti tensioni economico-finanziarie pregresse e la conseguente necessità di promuovere un graduale riequilibrio.

8.4 In una fase successiva, anche tenuto conto del consolidamento delle attività gestionali della costituenda società Acque del Sud S.p.A., l'Autorità è orientata ad affiancare alle regole per la determinazione dei costi riconosciuti la definizione dei criteri per articolare la tariffa agli utenti, al fine di assicurare – in osservanza di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE – un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, alla luce del principio «chi inquina paga», nonché delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero.

Spunti per la consultazione

- Q36.** *Si condividono gli elementi preliminari indicati ai fini della determinazione tariffaria della società Acque del Sud S.p.A.? Motivare la risposta.*
- Q37.** *Quali ulteriori aspetti si ritiene debbano essere considerati? Motivare la risposta.*

⁴⁸ Attualmente l'attività dell'EIPLI si esplica attraverso la gestione di otto dighe, di quattro traverse, delle sorgenti del Tara e di grandi reti di adduzione.

⁴⁹ Per stabile impostazione regolatoria: *i) i costi ambientali* sono definiti come la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici (ritenzione idraulica, laminazione delle piene, abbattimento dei nutrienti, fitodepurazione, ricarica della falda, ecc., come enucleate dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 24 febbraio 2015, n. 39), tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa; *ii) i costi della risorsa* sono definiti come la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica.

9 Condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario

- 9.1 Per quanto riguarda le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'Autorità è orientata a confermarne l'impostazione generale assunta nel terzo periodo regolatorio, introducendo talune precisazioni coerenti con le più recenti previsioni normative tese a rafforzare il processo di razionalizzazione delle gestioni operanti nel servizio idrico integrato.
- 9.2 L'Autorità intende quindi prevedere che siano esclusi dall'aggiornamento tariffario:
- a) ove non interessati da procedure di affidamento già avviate ai sensi delle norme in vigore, i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. L'esclusione in parola riguarda, pertanto, le gestioni - limitatamente ai casi in cui le medesime non siano ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall'Ente di governo dell'ambito competente (ovvero dagli altri soggetti preposti alle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 115/22) - che:
 - non risultino individuate dal competente ente di governo dell'ambito quali gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lett. a) e b)⁵⁰, e che – ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo – avrebbero dovuto essere affidate al gestore unico entro il 30 settembre 2022;
 - per le quali si rinvercano affidamenti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente e di cui l'articolo 172 del d.l.gs. 152/06 dispone la decadenza in conseguenza dell'avvenuto affidamento del servizio al gestore unico;
 - b) i gestori il cui titolo ad esercire il servizio sia stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa, sospendendo, altresì, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio sia pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non

⁵⁰ Si ribadisce che, a norma del citato articolo 147 del d.l.gs. 152/06, le gestioni “fatte salve” (rispetto alla gestione d'ambito) possono essere *i*) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite (comma 2-bis, lett. a); *ii*) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche (come accertate dall'Ente di governo dell'ambito): approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo;

- c) le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultino aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
- d) le gestioni che non abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, in violazione della normativa applicabile, fatturino un consumo minimo impegnato;
- e) i gestori che non provvedano al versamento alla CSEA delle previste componenti tariffarie perequative.

9.3 L'Autorità intende, altresì, prevedere che le casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui alle lettere *sub b), d)* ed *e)* abbiano un'efficacia biennale, mentre le cause di esclusione di cui alle lett. *sub a)* e *c)* operino per tutto il periodo regolatorio ovvero fino al subentro da parte del gestore legittimo affidatario.

Spunti per la consultazione

- Q38.** *Si ritiene condivisibile la conferma delle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario ipotizzata per il quarto periodo regolatorio? Quali ulteriori accorgimenti si ritiene di poter suggerire al fine di contribuire ad accelerare il completamento del processo di razionalizzazione delle gestioni operanti nel servizio idrico integrato? Motivare la risposta.*
- Q39.** *Si condividono gli orientamenti prospettati in ordine all'efficacia (in termini temporali) delle citate casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario? Motivare la risposta.*